LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI

PATENTE AM per la guida di:

- ciclomotori a 2 o 3 ruote
- quadricicli leggeri (cilindrata ≤ 50 cm³ o potenza ≤ 4 kW, velocità ≤ 45 km/h, massa a vuoto ≤ 350 kg, escluse batterie).

Requisito anagrafico minimo: 14 anni in Italia, ma è valida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni (fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni)

Conservano la loro validità, sul solo territorio nazionale, i "patentini" (CIGC) conseguiti entro il 18 gennaio 2013: qualora ne sia richiesto un duplicato, a qualunque titolo, verrà emessa una patente AM.

PATENTE A1 per la guida di:

- motocicli di cilindrata ≤ 125 cm³, o potenza ≤ 11 kW e rapporto potenza/massa ≤ 0,10 kW/kg;
- tricicli di potenza ≤ 15 kW.

Requisito anagrafico minimo: 16 anni.

PATENTE A2 per la guida di:

- motocicli di potenza ≤ 35 kW e rapporto potenza/massa ≤ 0,20 kW/kg, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita;
- tricicli di potenza ≤ 15 kW.

Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

PATENTE A per la guida di:

- motocicli senza limitazioni;
- tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni.

Requisito anagrafico minimo:

- con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di categoria A2 da almeno 2 anni, previo superamento una prova pratica di guida su veicolo specifico;
- con accesso diretto a partire da 24 anni.

Le patenti di categoria A1, A2 ed A rilasciate dal 19 gennaio 2013 non sono più idonee alla guida di tricicli diversi da quelli su indicati per ciascuna categoria, e di quadricicli diversi da quelli leggeri.

PATENTE B1 per la guida di:

quadricicli diversi da quelli leggeri (massa a vuoto ≤ 400 kg o 550 kg se per trasporto cose, escluse batterie, potenza nominale netta ≤ 15 kW).

Requisito anagrafico minimo: 16 anni.

Non abilita alla guida di alcun motociclo.

PATENTE B per la guida di:

- autoveicoli progettati e costruiti per un numero di posti ≤ 9 (8+1) e massa massima autorizzata ≤ 3500 kg;
- complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:
 - o **rimorchio** con massa massima autorizzata ≤ **750 kg,** oppure
 - o rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 3500 kg. Se la massa massima autorizzata del complesso >

3500 kg ma ≤ 4250 Kg, è richiesto il **codice 96** sulla patente di categoria B, si consegue superando una prova di pratica di guida su veicolo specifico.

Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

La patente di categoria B abilita **solo in Italia** alla guida di

- motocicli di categoria A1
- tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni.

PATENTE BE per la guida di:

complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio di massa massima autorizzata
 > 750 kg ma ≤ 3500 kg..

Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

Ne deriva che il complesso di veicoli alla cui guida abilita la nuova patente di categoria BE non può superare 7000 kg (3500 + 3500), diversamente dalla patente BE conseguita entro il 18 gennaio, che non conosce tale limite

PATENTE C1 per la guida di:

autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D, aventi massa massima autorizzata > 3500 kg ma
 ≤ 7500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg.

Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

PATENTE C1E per la guida di:

- complessi di veicoli composti da motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata
 > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg;
- complessi di veicoli composti da motrice di categoria **B** e **rimorchio** con massa massima autorizzata > **3500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg.** Sopperisce al limite di massa massima autorizzata di 7000 kg, proprio delle nuove patenti di categoria BE.

Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

PATENTE C per la guida di:

 autoveicoli diversi da quelli di categoria D, aventi massa massima autorizzata > 3500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg.

Requisito anagrafico minimo: 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS)

PATENTE CE per la quida di:

complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata
 750 kg.

Requisito anagrafico minimo: 21 anni, , fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS)

PATENTE D1 per la guida di:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone ≤ 17 (16 + 1) e lunghezza ≤ 8 metri,
 anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg.

Requisito anagrafico minimo: 21 anni.

PATENTE D1E per la guida di:

complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata
 750 kg.

Requisito anagrafico minimo: 21 anni.

PATENTE D per la quida di:

 autoveicoli con numero di persone > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg.

Requisito anagrafico minimo: **24 anni**, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, **il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS)**

PATENTE DE per la guida di complessi di:

• veicoli composti da motrice di categoria **D** e **rimorchio** con massa massima autorizzata > **750 kg.** Requisito anagrafico minimo: **24 anni**, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, **il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS)**

• Patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici: è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE

 Ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa.

• Resta, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali;

• Ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.

• La riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente) e comma 15 bis, C.d.S.

LIMITAZIONI DELLA GUIDA (Art. 117 C.d.S.)

Per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni.

Restano in vigore, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B.

Per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S. L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali.

La nuova disposizione, che estende I e limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria). (cfr. circ.Min.Int. n.300/A/744/13/101/3/3/9)

GRADUALITA' ED EQUIVALENZE DELLE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI

Il nuovo **art. 125 CdS** reca disciplina in materia di gradualità ed equivalenze delle patenti di guida. Al riguardo sì segnala che, **a decorrere dal 19 gennaio 2013**:

GRADUALITÀ

- le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B;
- le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;

EQUIVALENZE

- tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria AM;
- la patente di categoria A2 è valida per la guida di veicoli di categoria A1;
- la patente di categoria A è valida per la guida dì veicoli di categoria A1 ed A2;
- la patente di categoria **B** è valida per la guida di veicoli di categoria B1. Inoltre, **solo sul territorio nazionale**, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza > **15 kW** a condizione che il titolare abbia compiuto **21 anni**: tali abilitazioni nazionali **non sono annotate sulla patente**;
- la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;
- la patente di categoria **D** è valida per la guida di veicoli di categoria D1;
- la patente di categoria **CE** è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D;
- la patente di categoria **DE** è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;
- la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria BE;
- la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa.

La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art.116 C.d.S., anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta.